



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  
NUORO

n. \_\_\_\_\_ di prot.

Il Presidente

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, l'art. 83 comma 1 ai sensi del quale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, rimettendo alla decisione del presidente – alla luce delle contingenze sanitarie – le modalità di svolgimento delle udienze dopo il 15 aprile e fino al 30 giugno;

Rilevato che ai sensi del comma 21 le disposizioni dell'art. 83, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, art. 36, con il quale il termine del 15 aprile è stato spostato all'11 maggio 2020;

Richiamato il proprio decreto in data 23 marzo 2020 n. 5, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. d), nel periodo 16 aprile 30 giugno 2020 la preminente calendarizzazione dei ricorsi da trattare camera di consiglio;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2020 con il quale sono stati dettati i criteri organizzativi per garantire il rispetto del principio del contraddittorio e la possibilità di celebrare l'udienza in forma pubblica pur nella situazione emergenziale;

Considerato che i termini di cui all'art. 32 d. l.vo 546/92 sono sospesi fino al 12 maggio 2020, per cui non è possibile la loro osservanza nei procedimenti calendarizzati per il 20 maggio 2020;

Visto ancora l'art. 83 comma 7 lett. F) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ai sensi del quale è possibile lo svolgimento da remoto delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti interessate a decorrere dal 12 maggio 2020;

Visto l'art. 9 comma 4 del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 1194, ai sensi del quale la partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, in base alle regole tecnico-operative stabilite con provvedimenti del direttore generale delle finanze;

1/3

Considerato che ad oggi tali provvedimenti del direttore generale delle finanze non sono stati ancora emanati, per cui lo svolgimento della pubblica udienza a distanza è condizionata dall'emanazione delle direttive tecniche del MEF;

Ritenuto necessario impartire disposizioni organizzative che consentano lo svolgimento effettivo dell'attività giurisdizionale;

Visto l'art. 31 del D. l.vo 546/92 (Avviso di trattazione) ai sensi del quale "la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima";

Considerato che quand'anche fosse emanata la determinazione organizzativa del sistema di videoconferenza del MEF entro il 12 maggio 2020 potrebbe non esserne garantito il funzionamento per l'udienza del 17 giugno 2020, così come lo stretto margine temporale per gli adempimenti di cancelleria non potrebbe assicurare il rispetto del termine ex art. 31 D. l.vo 546/92, per cui si ritiene maggiormente proficuo dedicare anche l'udienza predetta alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio, che non richiedono la presenza delle parti;

Visto l'art. 16 del d. l.vo 546/92, ai sensi del quale "le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento";

Visto l'art. 136 c.p.c., ai sensi del quale le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice possono essere trasmesse anche a mezzo posta elettronica certificata e che se non è possibile procedere in uno dei modi predetti (consegna a mano o PEC) è possibile la trasmissione a mezzo telefax o mediante ufficiale giudiziario per la notifica;

Ritenuto che la comunicazione di cancelleria "ex" art. 136 cod. proc. civ. ammette equipollenti basati su elementi volontaristici e sul conseguimento dello scopo (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4061 del 19/02/2008) e che è valida anche la comunicazione a mezzo posta elettronica, se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6635 del 30/04/2012);

Visto l'art.151 c.p.c. (Forme di notificazione ordinate dal giudice), ai sensi del quale "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità".

2/3 

Ritenuto, quindi, possibile provvedere alla comunicazione dell'avviso di trattazione – laddove il ricorrente fosse sprovvisto di PEC – mediante PEO in quanto si abbia la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto;

Visto l'art. 36 del DL. 23/2020

#### DISPONE

1. Il differimento dei procedimenti:

- in **camera di consiglio** fissati per l'udienza del 6 e del 20 maggio 2020 all'udienza del 03/06/2020 alle ore 14,30;
- in pubblica udienza fissati per l'udienza del 6 maggio 2020 all'udienza del 09 settembre 2020 alle ore 14,30;
- in pubblica udienza fissati per l'udienza del 20 maggio 2020 all'udienza del 07 ottobre 2020 alle ore 14,30;
- in pubblica udienza fissati per l'udienza del 03 giugno 2020 all'udienza del 21 ottobre 2020 alle ore 14,30

Visti gli artt. 136 e 151 c.p.c., 16 e 32 D. l.vo 546/92

#### AUTORIZZA

la cancelleria a servirsi, per la comunicazione dell'avviso di trattazione alle parti che hanno proposto ricorso **senza il patrocinio di un difensore**, la posta elettronica ordinaria, se comunicata unitamente al ricorso. In questo caso, il destinatario dovrà confermare la ricezione dell'avviso con e-mail di risposta nella quale attesti la ricezione dell'avviso e la consapevolezza che il procedimento verrà trattato in camera di consiglio nella data comunicata;

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente di sezione ed al Vicepresidente di Sezione in servizio, al Presidente della C.T. Regionale della Sardegna, al Dirigente amministrativo della CTP, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, alle Direzioni Provinciali degli Enti impositori delle Entrate e della Riscossione della Sardegna.

Si pubblichi sul sito internet di questa Commissione.

Oristano, 10 aprile 2020

Il Presidente  
Dott. Armando Mammone

